

XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO VIGANI
(DELEGATO DEL FORO DI VENEZIA)

Mozione per la proposta di modifica dell'art. 474 c.p.c. per conferire valore di titolo esecutivo alle transazioni sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati

Premesso che

- è sempre più frequente che le controversie si concludano con atti transattivi frutto dell'attività di mediazione e dell'assistenza degli avvocati;
- appare conforme a criteri di equità e di celerità nell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini, in caso di mancato adempimento di tali atti transattivi, individuare un percorso agevole per l'esercizio dei diritti della parte adempiente;
- in tale prospettiva, si propone di attribuire natura di titolo esecutivo a tali atti transattivi secondo il modello che segue:

Art. 474 c.p.c. Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;*
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;*
- 3) le transazioni, sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati purché dal contratto risulti in modo espresso e non equivoco la volontà delle parti di conferire allo stesso efficacia di titolo esecutivo, e con esclusione degli atti soggetti a pubblicità*

immobiliare o commerciale i quali costituiscono titolo esecutivo solo se ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;

4) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate e delle transazioni di cui al numero 2) del secondo comma.

Tutto ciò premesso e considerato

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

dà mandato

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l'approvazione di un percorso normativo che dia dette funzioni e ruoli all'avvocatura.

(Firmato Digitalmente)

Avv. Alberto Vigani